

BStGer BB.2025.122 vom 2. Dezember 2025

Bundesstrafgericht, 2025-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2025.122

FR: TPF BB.2025.122 du 2 décembre 2025

IT: TPF BB.2025.122 del 2 dicembre 2025

Regeste

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Erwägungen

E. 2

CPP); - che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP); - che il decreto impugnato è stato notificato alla reclamante in data 12 novembre 2025 (v. tracciamento dell'invio, in act. 1.1), come confermato anche dalla medesima (v. act. 1, pag. 2); - che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 24 novembre 2025; - che le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale, precisato che quelle scritte vanno datate e firmate (art. 110 cpv. 1 CPP);

- 3 -

- che se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (art. 110 cpv. 2 CPP); - che giusta l'art. 110 cpv. 2 CPP, il Consiglio federale disciplina il formato degli atti e dei relativi allegati (lett. a), le modalità di trasmissione (lett. b) e le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici (lett. c); - che l'art. 2 lett. b dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; - che su tale ricevuta e sull'indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d dell'ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali [OFiEle; RS 943.032]); - che la piattaforma di trasmissione è inoltre riconosciuta se attesta quali documenti sono stati trasmessi (art. 2 lett. c OCE-PCPE); - che giusta l'art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell'atto scritto a destinazione dell'autorità (ricevuta di consegna); - che in concreto, il gravame datato 23 novembre 2025 (v. act. 1), trasmesso dalla reclamante per via elettronica, non può essere considerato valido, nella misura in cui, oltre a mancare la firma digitale, non sono state rilasciate le ricevute d'invio e di ricezione, ciò che non permette quindi di verificarne la tempestività; - che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile, senza necessità di procedere allo scambio

degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 e contrario CPP); - che difettando la causa di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va respinta già solo per tale motivo (v. art. 29 cpv. 3 Cost.);

- 4 -

- che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.–.

- 5 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.